



PROTOCOLLO D'INTESA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA

CAMERA PENALE DI SCIACCA

Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca e la Camera Penale di Sciacca riguardante il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati.

L'anno 2020 il mese di novembre il giorno 16 alle ore 16,00, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Sciacca, sono presenti: il Procuratore della Repubblica di Sciacca, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca, il Presidente della Camera Penale di Sciacca, il Magistrato di Riferimento per l'Innovazione (MAGRIF).

Premesso

- che l'art. 24, comma 4, del D.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 stabilisce che << per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2008, n. 19, convertito con modificazione nella legge 22 maggio 2020 n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro Generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con la modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari e indicati in apposito provvedimento del Direttore

Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati e pubblicato sul portale dei servizi telematici>>.

- che con provvedimento prot. n. 10791/Id del 9 novembre 2020 il Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia individuava le modalità di attuazione della normativa sopra citata;

- che il C.S.M. con le Linee Guida del 6 novembre 2020 prot. n. 15146/2020 dettava agli Uffici Giudiziari Indicazioni organizzative in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Si conviene di adottare il seguente protocollo

Art. 1

A far data dal 23 novembre 2020, il deposito di atti, documenti o istanze comunque denominati (*diversi da quelli di cui all'art. 24 comma 1 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, e segnatamente memorie, documenti, istanze ed atti di nomina indicati dall'art. 415 bis, comma 3, cod.proc.pen.*) sarà effettuato tramite il deposito/inoltro telematico, con valore legale, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:

- **depositoattipenale.procura.sciacca@giustiziacert.it**

A tal fine, l'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata sopra indicato deve rispettare i seguenti requisiti:

- formato PDF ottenuto dalla trasformazione di un documento di testo (non è pertanto ammessa la scansione di immagine);
- sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata (le tipologie di firma digitale ammesse sono PAdES e CAdES);
- I documenti allegati all'atto devono essere in formato PDF e le copie per immagini di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi.

Sarà cura degli avvocati indicare negli atti/istanze il numero del procedimento penale ed il nominativo del magistrato titolare del procedimento qualora conosciuto.

Per esigenze di funzionalità dell'Ufficio, la trasmissione di atti/istanze in via telematica tramite la casella di posta elettronica certificata sopra indicata è consentita nell'orario di apertura al pubblico degli uffici: **dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30**

Con specifico riferimento alle **istanze ex art. 335 cod. proc. pen.** si richiama il provvedimento del 02 dicembre 2016, il quale prevede che per la richiesta deve essere

utilizzato il modulo dell'Ufficio disponibile sul sito web.procurasciacca.it nell'apposita sezione "Servizi per i cittadini" – Certificati – e che alla richiesta deve essere allegata la nomina del difensore con firma autenticata.

Analogamente per quanto riguarda le **certificazioni sullo stato del procedimento**.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.L. del 28 ottobre 2020 <<*il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis comma 3 cod. proc. pen. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene **esclusivamente** attraverso deposito dal portale del processo penale telematico*>> c.d. Portale Deposito Atti Penali (PDP).

Il servizio è accessibile agli avvocati dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata. L'identificazione informatica degli avvocati per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite *smart card* e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel ReGindE con ruolo avvocato. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze ex art. 415 bis c.p.p. l'annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero da altro atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato al momento della trasmissione e sottoscritto digitalmente.

L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati negli artt. 4 e 5 del Provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 emesso dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, nonché secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento.

La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del citato Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Art. 3

Gli avvocati provvederanno a depositare atti/istanze relative all'**Ufficio Esecuzione Penale** con modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: esecuzioni.procura.sciacca@giustiziacerit.it oppure in ufficio previo appuntamento telefonico da concordare con il responsabile dell'ufficio Esecuzione, il quale curerà che la

convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi ed inoltre adotterà misure idonee ad evitare gli assembramenti.

Art.4

Gli avvocati potranno accedere all'**Ufficio Dibattimento** per visionare fascicoli la cui udienza è programmata nei venti giorni successivi previo appuntamento da concordare con il responsabile dell'ufficio, il quale curerà che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi adottando misure idonee ad evitare gli assembramenti. L'ufficio potrà essere contattato tramite PEC:

dibattimento.procura.sciacca@giustiziacert.it

Art. 5

Con riferimento alla **Sala avvocati consultazione T.I.A.P.** gli avvocati potranno richiedere e accedere alla consultazione degli atti tramite le postazioni T.I.A.P. previo appuntamento da concordare con il responsabile dell'ufficio il quale curerà che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi ed inoltre adotterà misure idonee ad evitare gli assembramenti.

Art. 6

Con riferimento all'**Ufficio Spese di Giustizia** l'accesso sarà consentito previo appuntamento telefonico da concordare con il responsabile dell'ufficio il quale curerà che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi ed inoltre adotterà misure idonee ad evitare gli assembramenti. L'ufficio potrà essere contattato tramite PEC:

PEC: liquidazioni.procura.sciacca@giustiziacert.it

Art.7

Con riferimento agli **Affari Civili** le richieste di [apostille e le istanze in materia civile](#) saranno depositate presso il *Front-Office*.

Gli avvocati potranno depositare gli atti relativi alla [negoziazione assistita](#) a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

PEC: dirigente.procura.sciacca@giustiziacert.it

Art.8

I colloqui con i magistrati avverranno, salvo urgenze, con modalità da remoto su piattaforma *Teams* previo appuntamento mediante comunicazione telefonica tramite la segreteria di assistenza.

Si allega:

- Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell'11 maggio 2020.

Si comunichi:

- al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
- ai Magistrati;
- al personale amministrativo.

Si dispone la pubblicazione del presente protocollo sul sito *internet* della Procura della Repubblica di Sciacca.

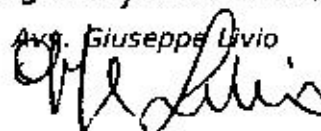
Il Procuratore della Repubblica

Roberta Buzzolani



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca

Avv. Giuseppe Livio



Il Presidente della Camera Penale di Sciacca

Avv. Antonino Augello



Il MAGRIF della Procura della Repubblica di Sciacca

Michela Martone





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
 - b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
 - c) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
 - d) **PADES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
 - e) **PDF**: Portable Document Format;

- f) **PDP**: Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST**: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento**: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB**: modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE**: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP**: Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 4

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
 è in formato PDF;
 è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.

ART. 5

(Requisito per il deposito sul PDP)

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

ART. 6

(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
 - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - b) i dati inseriti dal depositante;
 - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
 - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "invio";
 - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
 - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
 - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

ART. 7

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia